

2. Viaggi e visite di istruzione a.s. 2019-2020 - Aggiornamento

L'anno duemila ventuno, addì 23 del mese di novembre alle ore 14.15, in Omegna (VB), presso la sede dell'Istituto in via Colombera si è riunito il Consiglio di Istituto, giusta convocazione del 15 novembre 2021 prot. n. 8320 con i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno

- 1) Approvazione verbale
- 2) Variazioni di bilancio
- 3) Situazione viaggi e visite istruzione

Alla presenza dei seguenti membri

componente genitori signori

Nessun eletto

componente docenti signori

De Santis Piera

Cirrinzione Toni

Ressico Alessandra

componente studenti

Cereda Ludovica

Malatesta Kevin

Seggio Sebastiano

Maestroni Fabio

Il Consiglio di Istituto

RILEVATA la validità della seduta come previsto dall'art. 37 del D. L.vo 297 del 1994;

PRESO ATTO che l'Istituto Scolastico aveva già sottoscritto tutti i contratti per l'effettuazione dei viaggi sopra menzionati quando sono intervenute le note disposizioni di sospensione dei viaggi di istruzione ad opera del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che ha inizialmente disposto la sospensione dei viaggi di istruzione dal 23 febbraio al 15 marzo 2020 e, in seguito, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante *"Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato"*, il quale all'art. 2, comma 6, ha esteso all'intero anno scolastico 2019/2020 la sospensione dei *"viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"*.

ATTESO che il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 9, dell'art. 28, rubricato *"Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici"*, ha disposto *"Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione"*.

PRESO ATTO che era facoltà delle Agenzie di Viaggio determinare la modalità di rimborso (se in denaro o in voucher);

CONSIDERATO che la giurisprudenza (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2014), *"ha fermamente escluso la ricorribilità allo strumento pubblicistico della revoca dell'aggiudicazione dopo la conclusione del contratto e ha affermato che l'unico rimedio consentito per dissolvere il vincolo contrattuale, a fronte di sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale, sia il recesso, di natura privatistica."* (cit. da parere Avvocatura dello Stato del 15 aprile 2020);

CONSIDERATO altresì che la giurisprudenza successiva ha ribadito l'illegittimità di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione di una gara adottato ogniqualvolta sia già stato stipulato il contratto di appalto;

- CONSIDERATO quindi che l'Istituzione scolastica ha necessariamente dovuto chiedere, prima della data di effettuazione del viaggio, il recesso dal contratto al fine di tutelare gli interessi degli studenti alla luce delle disposizioni normative vigenti, in quanto l'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dispone, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore, che la richiesta di recesso venga presentata prima dell'inizio del pacchetto di viaggio;
- PRESO ATTO pertanto che l'Istituto ha presentato istanza di recesso il 6 marzo 2020 – recesso dal contratto di viaggio a Napoli il cui inizio era previsto per il 9 marzo 2020 e recesso dal contratto di viaggio a Salisburgo e dal contratto di viaggio a Firenze per i quali erano previste rispettivamente le partenze in data 16 e 19 marzo 2020;
- CONSIDERATO che successivamente è intervenuto l'art. 1, comma 2, della Legge n. 24 aprile 2020, n. 27 che ha disposto l'abrogazione del DL del 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14 mantenendo però salvi gli atti ed i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge;
- PRESO ATTO che le agenzie di viaggio hanno opposto resistenza alla richiesta di totale rimborso in forza del combinato disposto della normativa dei contratti, della data di sottoscrizione del contratto e del fatto che la legge n. 27 del 24 aprile, e segnatamente l'art. 88 bis, non può che disporre per gli atti successivi e non pregressi alla data della promulgazione della legge;
- VISTO il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 15 aprile 2020 prot. n. 10659 recante indicazioni *"Richiesta di parere urgente sulla possibilità di procedere con decreto di revoca della determina di affidamento dei viaggi di istruzione in Italia ed all'estero per l'anno scolastico 2019/2020"*;
- VISTO Il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 convertito Legge n. 69 del 21 maggio 2021, che ha prorogato la validità dei voucher emessi dalle Agenzie di Viaggio fino alla durata di 24 mesi dalla loro emissione e che aggiunge al comma 10 dell'art. 88 bis del DL 34, in fine, il seguente periodo: "Con il consenso delle parti, in tali casi, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero può essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa".
- PRESO ATTO pertanto, che i voucher depositati in istituto presentano scadenze differenziate (7 aprile 2022 con la ditta Geko Viaggi per le mete Firenze e Salisburgo nonché 12 aprile 2022 con la ditta Ghibellina Viaggi per la meta Napoli);
- PRESO ATTO che gli studenti iscritti al viaggio a Napoli e a Salisburgo non frequentano più l'istituto in quanto i primi si sono diplomati nel giugno 2020 e i secondi nel giugno del 2021 e quindi impossibilitati ad usufruire del voucher per un valore di € 12.322,20;
- VISTA la delibera n. 36 del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2020 con la quale si è dato mandato alla dirigenza di provvedere alla restituzione delle somme ancora giacenti in istituto con la seguente modalità:
- ricorso all'intero volume di giacenza per le tre mete Firenze, Salisburgo e Napoli senza distinzione tra le diverse mete;
 - restituzione delle quote di saldo di tutte le mete ai genitori che ancora non avevano formulato richiesta o la cui richiesta non era andata a buon fine a causa di erroneo IBAN comunicato all'istituto;
 - restituzione della somma integrale (100%) delle quote di acconto versate dai genitori degli studenti delle classi quinte dell'anno scolastico 2019-2020;
 - restituzione di una quota percentuale delle somme versate in acconto ai genitori degli studenti delle classi quarte dell'anno scolastico 2019-2020 frequentanti le classi quinte nell'anno scolastico 2020-2021.
- CONSIDERATO pertanto, che gli studenti frequentanti la classe quinta nell'a.s. 2019-2020 hanno ottenuto l'intero ristoro delle somme versate;
- RITENUTO pertanto necessario individuare una modalità di ristoro anche parziale delle somme versate dai genitori degli studenti diplomatisi nel giugno 2021 alla luce del fatto che le giacenze non coprono ovviamente tutte le somme versate dai genitori;
- VISTA la proposta dell'Agenzia di viaggio GekoViaggi in data 26 ottobre 2021;

- CONSIDERATO che nella seduta di consigli non sono emerse ulteriori proposte di criteri da adottare per la restituzione delle quote;
- CONSIDERATO che gli studenti delle classi terze dell'anno precedente, attualmente classi quarte, hanno la possibilità di usufruire dei voucher entro aprile del 2022;
- CONSIDERATO che l'istituto può comunque fare ricorso ad un'economia dell'aggregato A05 Viaggi e Visti di Istruzione in disponibilità dell'istituto scolastico di € 991,75 non sufficiente a ristorare l'intera platea di studenti per i quali è stato emesso voucher;
- PRESO ATTO che la perdurante situazione pandemica non consente di progettare viaggi di istruzione per classi intere e impedendo, quindi, alla scuola di monetizzare, con versamenti di altre famiglie, il voucher depositato presso la scuola;
- CONSIDERATO altresì che il voucher intestato al singolo beneficiario (come proposto dall'Agenzia di Viaggi Geko Viaggi) è più facilmente utilizzabile dal singolo utente / beneficiario (gli studenti delle classi quarte come singoli beneficiari e non come classe);
- CONSIDERATO che l'uso di altri fondi dell'istituto, da cui stornare somme per la restituzione in denaro ai genitori dei fondi immobilizzati in voucher, non è consentita dalla legge;
- VISTO l'esito della votazione che ha visto sette voti favorevoli nessun voto contrario, nessun astenuto;

Delibera al n. 50_21

all'unanimità e per le motivazioni sopra espresse, facenti parte integrante del presente dispositivo, di

- accogliere la proposta dell'agenzia di conversione del voucher originariamente emesso per il viaggio a Salisburgo (classi quarte dell'a.s. 2019-2020) per il controvalore di € 6.922,20 in voucher intestati ai singoli studenti per un valore di € 92,29 ciascuno;
- di utilizzare la risorsa presente di economia di € 991,75 per la integrazione del valore della quota di acconto che rimane ancora da restituire agli studenti in ragione di € 12,71 con ciò quindi restituendo ai genitori/studenti versanti un valore di € 105 (€ 92,29 voucher + € 12,71 in denaro) – pari per l'appunto alla quota di acconto ancora in sospeso.
- di avvisare i genitori e gli studenti delle classi quarte dell'a.s. 2019-2020 di detta soluzione.